

Proponente: 42.E
Proposta: 2025/978
del 13/10/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1894
del 17/10/2025

EDIFICI PUBBLICI

Dirigente: FALBO Ing. Salvatore

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M5C2-I2.1 – SVILUPPO DEL PRU GARDENIA – RISTRUTTURAZIONE EX PALESTRA IN VIA GALLIANO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO CUP: J87H21003240001 cod. intervento: Z_21301 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER I LAVORI RELATIVI AD OPERE DI CARPENTERIA EDILE (cat. OG1)

CUP: J87H21003240001

CIG : B5A1307AF1

cod. intervento: Z_21301

RUP: Ing. Falbo Salvatore

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'atto n. di P. G. 57474, con cui il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing Salvatore Falbo della responsabilità di direzione del Servizio "Edifici Pubblici", con validità dal 01/03/2025;
- la determina dirigenziale nr. 1632 di RUD del 19/12/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;
- il provvedimento dirigenziale nr. 131 di RUAD del 28/01/2025, costituente determina a contrarre, ai sensi dell' ex art. 17 comma 2 del d.lgs 36/2023;
- la determina dirigenziale nr. 308 di RUD del 20/03/2025 di aggiudicazione dei lavori all'operatore economico EDIL DECOR 2000 s.r.l. , con sede a Reggio Emilia in via Aristotele, 4 - partita IVA 02431290358;
- il contratto di appalto relativo ai lavori di PNRR-M5C2-I2.1 – SVILUPPO DEL PRU GARDENIA – RISTRUTTURAZIONE EX PALESTRA IN VIA GALLIANO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO , stipulato con l'impresa EDIL DECOR 2000 srl in data 28/03/2025 e registrato al n. 7 del registro contratti,

Viste l'istanza e la documentazione ad essa correlata – conservate ai PG n. 234691/2025 - dell'appaltatore dei lavori in oggetto, EDIL DECOR 2000 s.r.l. , con le quali si chiede l'autorizzazione ad affidare in subappalto all'operatore economico COMETA srl , con sede in Forlì (FC), via Talete10/2, CAP 47122, partita IVA n° 02242120406, la fornitura e la posa in opera di strutture metalliche (CAT OG1), per un importo di euro 54.770,00, di cui euro 1.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, se dovuta;

Visto l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a cottimo, secondo quanto previsto da legge.

Preso atto che:

- l'appaltatore ha allegato all'istanza la dichiarazione resa dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali, nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo ove a sede l'appalto;

- l'impresa appaltatrice non ha subappaltato l'intera opera né un importo superiore al 50% dell'importo della categoria prevalente, come si evince dal referto del direttore dei lavori;

- il subappaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi (PROT– INAIL_51018755 _ del 06/10/2025), come si evince dalla consultazione al portale "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015);

- l'appaltatore e il subappaltatore hanno richiesto, come documentazione sopra richiamata e conservata al PG 2025/234691 , che il pagamento delle spettanze per la lavorazione affidata con il sopracitato subappalto venga effettuato da parte dell'appaltatore, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016; ciò in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi, più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020, che in particolare, recita quanto segue:

"Omissis.

"i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante ...";

Visti il referto redatto dal direttore dei lavori in oggetto;

Dato atto che: la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto, non rientra tra le fattispecie previste dal "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) – pertanto non è soggetta al rilascio di informativa antimafia non ostativa;

Rilevato che, dall'esame della sopraccitata documentazione, nulla osta all'affidamento del subappalto per le opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste *ex lege*.

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

- art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- la legge 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- di autorizzare l'appaltatore dei lavori in oggetto, EDIL DECOR 2000 s.r.l. , con sede a Reggio Emilia in via Aristotele 4 , partita IVA 02431290358, ad affidare in subappalto all'operatore economico COMETA srl , con sede in Forlì (FC), via Talete10/2, CAP 47122, partita IVA n° 02242120406, la fornitura e la posa in opera di strutture metalliche (CAT OG1), per un importo di euro 54.770,00, di cui euro 1.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, se dovuta;
- **di prendere atto che:**
 - l'appaltatore e il subappaltatore hanno richiesto , come documentazione sopra richiamata conservata al PG 2025/196611 , che il pagamento delle spettanze per la lavorazione affidata con il sopracitato subappalto venga effettuato da parte dell'appaltatore, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016; ciò in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi, più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti
 - dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 c.c..
- **di dare atto che** la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto non rientra tra le fattispecie previste dal "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) – pertanto non è soggetta al rilascio di informativa antimafia non ostativa;
- l'autorizzazione viene rilasciata in pendenza delle verifiche dei requisiti previsti *ex lege* ed è sottoposta a condizione risolutiva, pertanto la stazione appaltante, qualora ravvisi irregolarità, procederà alla revoca della stessa;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Falbo

